



## FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: ASL\_BO  
REGISTRO: Determinazione  
NUMERO: 0000877  
DATA: 01/04/2022 10:12  
OGGETTO: AOU BO: Assegnazione temporanea dell'appalto per la gestione dei servizi integrati di supporto alla persona al del Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da Coopservice soc. coop p.A., mandataria, Servizi Italia S.p.A. mandante e Plurima S.p.A. mandante.

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Rosanna Campa

### ADOTTATO DA:

UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

### CLASSIFICAZIONI:

- [01-07-01]

### DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegio.sindacale@aosp.bo.it

### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0000877_2022_determina_firmata.pdf	Campa Rosanna	8B4221D8A50130A6A86A9667D4F7141FE 2BBBABB79EFD20B68D5DC169DBDA812



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO Servizio Acquisti Metropolitan (SC)

## DETERMINAZIONE

OGGETTO: AOU BO: Assegnazione temporanea dell'appalto per la gestione dei servizi integrati di supporto alla persona al del Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da Coopservice soc. coop p.A., mandataria, Servizi Italia S.p.A. mandante e Plurima S.p.A. mandante.

## IL DIRETTORE

Vista la delibera n.115 del 13/06/2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano con la conseguente istituzione del Servizio Acquisti Metropolitan, nonché le delibere n.146/2011, n.108/2013 e n. 162/2013 con le quali, tra l'altro, sono stati individuati gli atti delegati per il Servizio suddetto;

Vista la deliberazione n.52 del 13.02.2017 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda USL di Bologna definisce le deleghe per l'adozione di atti amministrativi da parte dei Dirigenti Responsabili di alcune delle articolazioni organizzative del Dipartimento Amministrativo, fra cui l'UO Servizio Acquisti Metropolitan;

Premesso che

- a seguito dell'espletamento della procedura aperta n. 87/2017 indetta dal Servizio Acquisti Metropolitan (d'ora in poi anche solo SAM) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna per conto dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna (d'ora in poi anche solo Azienda), è stato disposto l'affidamento dell'appalto per la gestione dei servizi integrati di supporto alla persona, a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da Coopservice Soc. coop p.A., mandataria, Servizi Italia S.p.A. mandante e Plurima S.p.A. mandante (d'ora in poi anche solo RTI Coopservice), con il quale è stato sottoscritto il relativo contratto in data 19 dicembre 2019 (in atti con PG 35043), avente decorrenza dal 24 febbraio 2020 e scadenza al 23 febbraio 2026;

- il predetto contratto, in considerazione della pubblicazione della sentenza n. 840/2019 del T.A.R. per l'Emilia - Romagna, Bologna di reiezione del ricorso proposto da Rekeep S.p.A. e L'Operosa Soc. coop. a r.l., rispettivamente mandataria e mandante di un costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto anche con Servizi Ospedalieri S.p.A. e Copma Soc. coop. a r.l. (d'ora in poi anche solo RTI Rekeep), originariamente terzo classificato nella cennata procedura aperta n. 87/2017, conteneva l'art. 16, rubricato come "CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA" e recante la seguente formulazione: "*Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa, laddove ne sia dichiarata giudizialmente l'*



*inefficacia. Nel caso di cui al comma che precede, l'aggiudicataria e, comunque, ciascuna delle singole imprese che compongono il Raggruppamento Temporaneo rinunciano a qualsivoglia azione risarcitoria nei confronti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna ovvero dell'Azienda USL di Bologna.”;*

- tale sentenza n. 840/2019 del T.A.R. per l'Emilia - Romagna, Bologna è stata, in seguito, annullata dalla sentenza della Sezione III del Consiglio di Stato n. 5151/2020, pubblicata il 20 agosto 2020, con cui, in accoglimento dell'appello di RG 10740/2019 promosso da Rekeep S.p.A. e L'Operosa soc. coop., è stata disposta l'esclusione dei primi due classificati (rispettivamente RTI Coopservice e Dussmann Service S.r.l.), così dichiarando l'annullamento degli atti di gara nonché “[...] *l'inefficacia del contratto, onde consentire il subingresso della ricorrente nella esecuzione della commessa (una volta espletate da parte della stazione appaltante le eventuali ed ulteriori verifiche che a ciò si rendessero necessarie*”;


- immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5151/2020 Coopservice soc. coop. p.A., ha diffidato l'Azienda (con nota PG 24198 del 24 agosto 2020) a non procedere al subentro nell'anzidetto contratto del RTI formato da Rekeep S.p.A., L'Operosa soc. coop. a r.l. e Copma coop. a r.l., sino alla definizione dei contenziosi che dalla medesima sarebbero stati attivati, preannunciando, in proposito, la proposizione di un ricorso per revocazione avanti al Consiglio di Stato nonché del ricorso avanti la Corte Suprema di Cassazione, ai sensi dell'art. 111, co. 8, Cost., per violazione dei limiti esterni della giurisdizione;

- la citata sentenza n. 5151/2020 del Consiglio di Stato è stata notificata all'Azienda ad istanza di Rekeep S.p.A. il 2 ottobre 2020 e avverso tale pronuncia Coopservice Soc. coop p.A. ha proposto in data 30 ottobre 2020 il ricorso per revocazione di RG 8751/2020 avanti al Consiglio di Stato nonché in data 30 novembre 2020 il ricorso avanti alla Corte Suprema di Cassazione di RG 30358/2020;

– l'anzidetto ricorso per revocazione di RG 8751/2020 proposto da Coopservice Soc. coop p.A. nei confronti della citata sentenza n. 5151/2020 è stato dichiarato inammissibile e rigettato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2317/2021, pubblicata in data 18 marzo 2021;

- successivamente, l'Azienda ha proceduto ad avviare le attività per il subentro del RTI Rekeep nel servizio in oggetto, inviando la relativa proposta di contratto con nota PG 010798 del 27 gennaio 2022 del SAM, prevedendosi, a seguito di apposita richiesta di differimento da parte del RTI Rekeep per reperire i macchinari e le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio di cui esso era attualmente carente, il subentro nel contratto anzidetto alla data del 1° luglio 2022 con obbligo in capo al RTI Rekeep di comunicare almeno trenta (30) giorni prima la data dell'effettivo subentro, ferma la stipula del contratto;

- in data 16 marzo 2022 è stata pubblicata l'ordinanza n. 8588/2022, con cui la Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite Civili ha dichiarato inammissibile il predetto ricorso di RG 30358/2020 proposto da Coopservice Soc. coop. p.A., con conseguente passaggio in giudicato della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 5151/2020;



Dato atto che, a seguito della pubblicazione di tale ordinanza n. 8588/2022 della Corte Suprema di Cassazione, si è realizzata la condizione risolutiva espressa di cui al menzionato art. 16 del contratto stipulato tra l'Azienda ed il RTI Coopservice in data 19 dicembre 2019, con conseguente risoluzione di diritto del contratto medesimo;

Richiamata la nota in atti del SAM con PG 0028524 del 4 marzo 2022, con cui il RTI Coopservice ha manifestato la propria disponibilità a proseguire nell'esecuzione del servizio in oggetto a tutte le stesse condizioni fino al 30 giugno 2022 o, comunque, fino alla data in cui avverrà l'anzidetto subentro del RTI Rekeep;

Visto l'art. 63, co. 2, lett. c) del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, applicabile al caso in questione, sussistendo ragioni di estrema urgenza non prevedibili che impediscono, allo stato, di attivare una procedura di gara per l'individuazione di un operatore economico cui affidare l'appalto per il servizio in oggetto relativamente al periodo intercorrente tra la data di inefficacia del predetto contratto con il RTI Coopservice ed il prossimo subentro di RTI Rekeep;

Ritenuto di procedere ad affidamento diretto del servizio in oggetto al RTI Coopservice a tutte le medesime condizioni contrattuali già in essere fino all'effettivo subentro del RTI Rekeep, tenuto conto della sua natura di servizio essenziale, non differibile e non procrastinabile e di complessità tale da ritenerlo non affidabile a diversi operatori economici, vista l'esperienza di gestione ultrabiennale maturata al riguardo dal RTI Coopservice;

### **Determina**

per le motivazioni esposte in premessa:

- di prendere atto della risoluzione del contratto stipulato in data 19 dicembre 2019 (in atti con PG 35043) tra l'Azienda ed il RTI Coopservice a far tempo dalla data odierna;
- di assegnare, in via temporanea e a far tempo dalla data odierna, l'appalto per la gestione dei servizi integrati di supporto alla persona al RTI Coopservice, alle medesime condizioni previste nel contratto stipulato con l'Azienda in data 19 dicembre 2019 (in atti con PG 35043), senza soluzione di continuità;
- di fissare come data di conclusione di tale affidamento il 30 giugno 2022 o, comunque, la data in cui avverrà l'effettivo subentro nel servizio in oggetto del RTI Rekeep;
- di demandare alla competente UO dell'Azienda la stipula del relativo contratto con il RTI Coopservice



- di dare atto che la spesa complessiva prevista per il periodo 17 marzo - 30 giugno 2022, pari a €5.623.669,13 oltre IVA 22 % (totale € 6.860.876,34) sarà da prevedere nel Bilancio di Previsione 2022 e verrà contabilizzata dai C.E. di competenza da parte dell'Azienda Ospedaliera; CIG Macro 9169168CCA;

-di dare atto che la presente determina a contrarre sarà pubblicata sul profilo di committente dell'Azienda USL di Bologna, ai sensi dell'art.29 del D.lgs 50/2016;

- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale dell'Azienda USL di Bologna.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:  
Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:  
Rosanna Campa